

Omissis

Fatto

Con ricorso al Giudice di pace di Pozzuoli l'avv. D.R.N., premesso di avere prestato la propria attività professionale assistendo il Comune di Pozzuoli in una causa civile, chiedeva la liquidazione di quanto dovutogli dal cliente per diritti e oneri L. n. 794 del 1942, ex art. 28. Si costituiva il Comune di Pozzuoli eccependo, tra l'altro, l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Giudice del lavoro, essendo stata l'attività procuratoria svolta nell'ambito del rapporto d'impiego. Il Giudice di Pace condannava il convenuto Comune a corrispondere al D.R. i diritti e gli onorari in misura corrispondente ai minimi tariffari, nei limiti del giudizio equitativa. Contro la decisione il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per Cassazione, che ha presentato anche memoria. Il D.R. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 2 e art. 409 c.p.c., per non essere stata accolta la sua eccezione di incompetenza per materia, essendo competente il tribunale, quale giudice del lavoro. 2. Il motivo è manifestamente fondato. In considerazione del rapporto di impiego, non rientra nel contratto d'opera intellettuale (caratterizzato, in quanto tale, dall'autonomia del prestatore) l'attività svolta da un avvocato, dipendente nel ruolo amministrativo dell'Ente pubblico, il quale abbia, in virtù di apposita delibera, ricevuto l'incarico per il patrocinio dello stesso Ente negli affari contenziosi pendenti. Da ciò consegue che, in questi casi, non essendo venuto meno il rapporto di subordinazione con il datore di lavoro, sia devoluta alla competenza per materia del Giudice del lavoro la controversia relativa al pagamento del compenso (Cass. 18/04/2003, n. 6326, pronunciata tra le stesse parti di questo giudizio su analoga questione). L'accoglimento del primo motivo di ricorso, comporta l'assorbimento dei restanti motivi. Va, quindi, cassata l'impugnata sentenza, con rinvio al tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, che provvedere anche alle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 375, c.p.c.. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, quale Giudice del lavoro, al quale rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2007